

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4071

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGELINI VITO, CERQUETTI, BARACETTI, CAPECCHI
PALLINI, GATTI, MARTELOTTI, OLIVI, PALMIERI,
POCHETTI, SPATARO, ZANINI, BELLOCCHIO**

Presentata il 15 ottobre 1986

**Norme per il reclutamento, la formazione e l'avanzamento
dei sottufficiali e degli ufficiali delle Forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono più di 15 anni che il Parlamento avverte la necessità di correggere l'attuale legge di avanzamento n. 1137 del 1955, per superare i guasti che giornalmente si arrecano alle Forze armate.

Si tratta di guasti che volta per volta sono attribuiti all'errata impostazione e finalità della legge o alle innovazioni democratiche che si sono avute nelle Forze armate; ma che, in effetti, sono il risultato di una collocazione di carriera e impiego del personale che non ha alcuna giustificazione sul piano costituzionale e istituzionale.

Il Ministro della difesa è stato incapace di presentare una legge organica di avanzamento che potesse dare certezza e diritti ai militari. Di fronte a queste colpevoli carenze, di volta in volta, per eli-

minare eclatanti ingiustizie, il legislatore ha dovuto operare con proposte di legge parziali che interessavano gruppi o persone, pur sapendo che l'iniziativa parziale sulla legge esistente sarebbe stata portatrice di nuovi squilibri ed altre discriminazioni.

Onorevoli colleghi, la mancanza di una legge organica valida sull'avanzamento e la carriera del personale militare, e le varie leggi che sono state approvate a modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che pur non hanno eliminato completamente le differenti posizioni dei vari ruoli ufficiali, hanno reso insopportabili ed anacronistici la collocazione e lo sviluppo di carriera del personale sottufficiale. Si rende pertanto necessaria una legge unica per sottufficiali e ufficiali che risponda alla concezione di

una forza armata efficiente, preparata e qualificata adeguatamente alle necessità di difesa del paese.

Più volte il Governo si è impegnato a presentare uno strumento legislativo adeguato sull'avanzamento, ma sono passati anni e ancora non è stato presentato alcun disegno di legge organico; nel frattempo, gli stati maggiori delle Forze armate lamentano la mancanza di strumenti di intervento selettivo nella carriera del personale ed una forte caduta del rapporto gerarchico e di subordinazione. Noi riteniamo che la caduta del rapporto gerarchico e di subordinazione siano la conseguenza dell'inflazione che c'è nei gradi, e intendiamo con questa proposta di legge stabilire valori correttivi di questi rapporti e degli strumenti selettivi; giacché è interesse del paese che le Forze armate siano funzionali' rispondenti e motivate al compito che è stato loro affidato.

Noi conosciamo i limiti di questa proposta di legge, che derivano dall'impossibilità di fare riferimento ad un modello di difesa e ad un ordinamento che rispecchiando la ristrutturazione avvenuta e in via di completamento nelle Forze armate, ci permettesse, partendo dall'impiego funzionale del grado, di stabilire i volumi organici dei gradi e le effettive necessità dell'organico funzionale per ogni forza armata. Da questi limiti deriva la presentazione di una proposta di legge che si basa sui concetti generali che devono informare la condizione del personale, nella speranza che il Governo durante il dibattito parlamentare voglia adoperarsi per superare queste lacune.

È altresì evidente che una legge di avanzamento trova la sua applicazione in un certo numero di anni e che volendo applicare le norme generali a tutto il personale in servizio all'atto della emanazione di questa legge, determinerebbe uno spostamento negli alti gradi di un numero enorme di ufficiali e sottufficiali creando una forte dequalificazione del grado e dell'impiego che farebbe nascere ulteriori spinte, spostando la rivendicazione dalla carriera alle funzioni. Si

rende necessario mettere in atto forme transitorie di applicazione della legge, al fine di realizzare una triplice condizione di applicazione sul personale attualmente in servizio: una parte del personale deve essere collocato nell'organico complessivo per gradi che si ritiene valido e funzionale per ogni singola forza armata e deve godere dell'applicazione della legge a partire dal grado e dall'anzianità di grado in godimento; un'altra parte di ufficiali, che risulteranno in soprannumero all'esigenza funzionale di ogni singola forza armata, faranno parte di un ruolo aggiunto secondo quanto previsto dall'articolo 85, e saranno impiegati in funzioni equipollenti al grado, ed ai quali, deve essere garantita la certezza della permanenza in servizio sino ai limiti di età previsti dalla legge anche se con carriera leggermente penalizzata; ed infine, il personale che ancora non è in servizio permanente effettivo che può godere sin dall'inizio della carriera prevista dalla nuova normativa.

Onorevoli colleghi, la necessità di una base molto ampia rispetto ai vertici della carriera, per rispondere alle esigenze di impiego del personale, così come in tutti i settori del pubblico impiego, esiste anche nelle Forze armate. Queste esigenze sono state risolte nel pubblico impiego, creando ruoli diversi:

ruolo direttivo;

ruolo di concetto;

ruolo esecutivo.

Queste carriere sono formate con alimentazione con titoli diversi e ad esse viene assegnata diversa funzione di impiego; coprono l'area delle esigenze funzionali dei vari settori del pubblico impiego e rendono unitario il servizio.

In questa condizione di sistemazione del personale la spinta al carrierismo, che pure esiste, si racchiude nell'ambito della carriera di appartenenza e solo limitatamente al ruolo immediatamente superiore.

Le Forze armate pur avendo la necessità di un impiego esecutivo, di un impiego di concetto e direttivo, di un im-

piego di alta dirigenza, coprono l'intera esigenza dell'impiego funzionale con due ruoli:

ruolo ufficiali, al quale è affidato il compito di svolgere funzioni di impiego che nel settore del pubblico impiego competono distintamente alla carriera di concetto, alla carriera direttiva e all'alta dirigenza;

ruolo sottufficiali, che svolge funzioni di impiego della carriera esecutiva e della carriera di concetto.

Si crea pertanto nei fatti l'anomalia che le funzioni previste nel pubblico impiego per gli appartenenti al ruolo di concetto vengono svolte, nelle Forze armate, in parte dai sottufficiali e in parte dagli ufficiali inferiori. Si intende inoltre sottolineare la seconda anomalia, e cioè, che mentre nell'impiego civile i ruoli concetto e direttivo vengono alimentati con concorsi i cui titoli sono diversi fra loro, nelle Forze armate l'alimentazione del ruolo ufficiali è unica e può ben dirsi che alla formazione dell'alta dirigenza concorre tutto il personale che alimenta il ruolo normale degli ufficiali.

Onorevoli colleghi, nel formulare questa proposta di legge abbiamo considerato gli elementi indispensabili per un ruolo militare, non perdendo di vista la necessità di dare una risposta positiva al giustificato malcontento del personale, e che:

1) affrontiamo questo problema in una considerazione di malessere determinato da una legge di avanzamento che considera l'alimentazione dei ruoli una variabile indipendente per lo sviluppo di carriera; mentre, se si vuole mantenere l'attuale volume organico nei gradi inferiori non si può ridurre l'alimentazione dei ruoli, e l'alimentazione attuale è in contrasto con il profilo di carriera previsto giacché crea intasamenti e lunghe permanenze nei gradi;

2) occorre raggruppare in organici interforza i servizi e i ruoli che non hanno ragione di essere forza armata;

3) che in considerazione del fatto che il titolo di studio è solo una condizione di partenza della carriera e che di fatto l'elemento principale diventa la professionalità militare, occorre rispondere positivamente alla insoddisfazione dei sottufficiali nel rapporto esistente fra loro e gli ufficiali.

Ci siamo prefissi inoltre con questa proposta di legge di raggiungere i seguenti obiettivi:

1) fare un ruolo unico fra ufficiali e sottufficiali con un solo stato giuridico;

2) creare per ogni forza armata due ruoli: ruolo esecutivo e ruolo tecnici;

3) istituire il ruolo interforze;

4) creare commissioni di avanzamento distinte fra i vari ruoli;

5) staccare l'Arma dei carabinieri dall'esercito;

6) coprire la necessità di volume dei gradi intermedi del ruolo ufficiali, evitando che tutti questi ufficiali siano potenzialmente nelle condizioni di diventare pressione di immissione nell'alta dirigenza;

7) aumentare l'alimentazione dei ruoli dei sottufficiali senza alterare l'organico attuale;

8) garantire la carriera senza che questo significhi capovolgimento della piramide del ruolo;

9) armonizzare gli organici e le alimentazioni dei ruoli per permettere l'impiego funzionale del grado;

10) inserire condizioni di alimentazione dei ruoli che permettano di correggere i volumi organici qualora nell'applicazione pratica dovessero verificarsi difetti o disfunzioni;

11) eliminare ogni diversità giuridica fra gente che svolge le stesse mansioni ed è preposto per il grado di appartenenza a svolgere le stesse funzioni.

Onorevoli colleghi, partendo da queste considerazioni e obiettivi, abbiamo previsto:

all'articolo 2 una pianificazione decennale dell'alimentazione dei ruoli e nell'ambito di questo è stato fissato il tetto massimo dei posti da mettere a concorso;

all'articolo 3 vengono regolamentate l'ammissione ai corsi e la partecipazione dei sottufficiali ai corsi annuali in accademia;

all'articolo 8 in ragione della necessità di migliorare la qualificazione professionale, necessaria oggi sui sofisticati mezzi a disposizione delle varie Armi, si è fissato in tre anni il ciclo di studi formativi, comprensivo di formazione culturale, professionale e di esperimento pratico;

all'articolo 10 sono stati stabiliti i gradi durante i corsi;

agli articoli 12 e 13 si stabilisce il completamento del ciclo di studi;

dall'articolo 14 all'articolo 17 si stabiliscono i tipi di avanzamento e i criteri per giungere ai giudizi per l'avanzamento;

dall'articolo 18 all'articolo 23 si stabiliscono le caratteristiche dei ruoli unici fra ufficiali e sottufficiali nelle differenti Forze armate e nel ruolo interforza;

dall'articolo 24 all'articolo 35 sono fissati i criteri per formare le commissioni di avanzamento e le composizioni delle commissioni stesse per ogni ruolo;

dall'articolo 36 all'articolo 48 sono riportati i criteri per la formazione del giudizio sull'avanzamento;

dall'articolo 49 all'articolo 67 sono stabilite le condizioni per la promozione e gli impedimenti alla promozione;

dall'articolo 68 all'articolo 70 sono riportate le disposizioni per i periodi di comando e di attribuzioni specifiche.

Nella sezione seconda, avanzamento nei vari ruoli e gradi, si prevede:

all'articolo 72 l'avanzamento ad anzianità dei sergenti;

all'articolo 73 l'avanzamento dei sergenti maggiori ad anzianità congiunta al merito dopo 4, 5, 6 o 7 anni di anzianità di grado;

all'articolo 74 si regola la partecipazione all'accademia dei marescialli di 3^a classe;

all'articolo 75 la promozione ad anzianità dei marescialli di 3^a e 2^a classe;

all'articolo 76 l'avanzamento ad anzianità con valutazione dei marescialli di 1^a classe a maresciallo scelto o al corso per sottotenente;

all'articolo 77 l'avanzamento da maresciallo scelto a sottotenente;

agli articoli 78 e 79 la promozione ad anzianità del sottotenente e del tenente;

all'articolo 80 la promozione ad anzianità con valutazione dei capitani;

all'articolo 81 la promozione ad anzianità dei maggiori;

all'articolo 82 la promozione ad anzianità con valutazione dei tenenti colonnelli;

all'articolo 83 la promozione a scelta dei colonnelli e dei generali;

all'articolo 84 l'età e le norme di pensionamento;

all'articolo 85 le norme transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI
SULL'ARRUOLAMENTO

ART. 1.

(Istituzione di corsi di formazione professionale).

1. Per la formazione militare e la preparazione professionale dei sottufficiali e degli ufficiali da ammettere in servizio permanente nell'esercito, nella marina, nell'aeronautica e nei ruoli interforze, vengono svolti appositi corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti a ciò destinati nell'ambito interforze e di forza armata.

ART. 2.

(Numero di posti da mettere a concorso).

1. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione ai corsi di sottufficiali e ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei ruoli interforze è fissato dal Ministro della difesa, in base alla pianificazione decennale del fabbisogno del personale militare, ai programmi quinquennali di arruolamento e alle vacanze determinatesi nei ruoli e nelle specializzazioni.

2. In considerazione della necessità di ripianare le dimissioni dai corsi per qualsiasi causa in ciascun ruolo e forza armata, si dispone che:

a) i posti messi annualmente a concorso per la frequenza dei corsi di formazione dei sottufficiali possono eccedere nella misura massima del 10 per cento l'entità prevista dai programmi quinquennali;

b) il numero dei posti messi a concorso esterno dall'accademia, per la formazione di ufficiali, tranne che per i medici, oltre al ripianamento delle dimissioni per qualsiasi causa, non può superare le promozioni al grado di colonnello che avvengono nell'anno per ogni specializzazione e ruolo;

c) il numero dei posti complessivi da ammettere per ogni anno in accademia, non può superare il 10 per cento delle promozioni annuali a tenente per ogni corpo e ruolo.

ART. 3.

(Concorso pubblico e ammissione ai corsi).

1. L'ammissione ai corsi è disposta sulla base delle graduatorie di idoneità conseguenti all'esito degli esami di merito dei concorsi indetti annualmente a questo fine dal Ministero della difesa, nonché, all'esito positivo della selezione fisico-psico-attitudinale.

2. La partecipazione ai concorsi per i corsi sottufficiali è subordinata al possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

3. La partecipazione ai concorsi esterni indetti dall'accademia, per la formazione degli ufficiali, è subordinata al possesso del titolo di studio della scuola media superiore o al diploma di laurea per le singole specializzazioni previste dall'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

4. La partecipazione ai concorsi interni alle forze armate indetti dall'accademia fra i marescialli ordinari è subordinata al possesso del titolo di superamento della parte professionale e culturale dell'intero ciclo di corsi svolti dal sottufficiale.

5. Nel caso in cui il numero dei marescialli ordinari o gradi corrispondenti aventi titolo a concorrere non completa il numero di allievi previsti per l'anno in base alla pianificazione decennale, l'ulteriore vacanza è coperta con un concorso

fra gli ufficiali di complemento che hanno ultimato il servizio di leva. Per questi ufficiali il servizio di leva non è computabile ai fini dell'anzianità.

6. Per l'arruolamento del personale nei ruoli tecnici o interforze in base al comma 3, l'immissione in carriera avviene considerando gli anni di università necessari per conseguire la laurea richiesta, ad esclusione del primo biennio, come anni svolti in servizio militare nel ruolo di allievi ufficiali, e sono inseriti dopo aver superato il corso, con il grado e nella condizione giuridica ed economica spettante al corso ufficiali corrispondente all'anzianità valutata.

ART. 4.

(Condizione per partecipare ai concorsi).

1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3 i giovani che:

a) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica che soddisfano alle altre condizioni stabilite dalla presente legge;

b) non siano:

1) incorsi in condanne per delitti;

2) incorsi nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi forza armata o corpo armato dello Stato;

c) siano vedovi o celibi o comunque senza prole.

2. Il Ministro della difesa stabilisce nei bandi di concorso:

a) l'età minima e massima degli arruolandi, tenendo presente che gli allievi sottufficiali volontari debbono, in ogni caso, aver raggiunto all'atto del bando di concorso il diciassettesimo anno e non avere superato il ventitreesimo;

b) il titolo di studio minimo richiesto per gli aspiranti ai concorsi per alcune specializzazioni.

ART. 5.

(Partecipazione ai concorsi dei giovani in servizio di leva).

1. Possono essere ammessi ai concorsi indetti in virtù degli articoli precedenti i giovani anche se alle armi per volontaria elezione o in servizio di leva e, se dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, previo nulla osta della forza armata di appartenenza ovvero del comando generale dell'arma stessa secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Gli aspiranti ai concorsi che siano militari in servizio o in congedo illimitato debbono produrre dichiarazione di rinuncia del grado eventualmente rivestito, per assumere, se arruolati, la qualità di allievi, salvo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 6.

(Assegnazione all'impiego nelle singole forze armate).

1. In base all'esito delle prove di selezione psico-attitudinali e alle preferenze espresse dagli interessati, l'amministrazione della difesa destina i vincitori di concorso nell'ambito delle singole forze armate ad uno specifico impiego e ai relativi corsi di formazione professionale.

ART. 7.

(Obbligo di ferma triennale).

1. All'atto dell'ammissione ai corsi gli allievi specialisti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei ruoli interforza debbono vincolarsi per una ferma triennale.

2. Gli allievi sottufficiali che, per motivi di salute dipendente da causa di servizio sono impossibilitati a completare l'anno scolastico, sono ammessi a ripeterlo, purché nei limiti massimi di età previsti dalla presente legge, raffermandosi per una sola volta per un altro anno.

ART. 8.

(Ciclo di studi dei corsi di formazione).

1. I corsi di formazione dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei ruoli interforza sono comprensivi di un periodo di formazione militare di base che può essere anche interforza, di un successivo ciclo di corsi di formazione culturale e di qualificazione o specializzazione professionale variabile in ragione delle specializzazioni e la cui durata e periodicità è stabilita dal capo di stato maggiore della difesa, di un esperimento pratico che si svolge annualmente presso i reparti di impiego. La durata complessiva dei corsi di formazione e dell'esperimento pratico è di tre anni.

2. Il programma scolastico di cultura generale nel triennio è parificato, nelle materie utili alla carriera militare, al programma dei primi tre anni della scuola media superiore.

3. I corsi e gli studi previsti per le accademie militari sono regolati dagli appositi statuti emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 9.

(Proscioglimento dalla ferma).

1. Gli allievi sottufficiali e ufficiali sono prosciolti dalla ferma contratta:

a) a domanda, per gravi e comprovati motivi sopraggiunti dopo l'arruolamento;

b) d'autorità, per:

1) permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazione, categoria o specialità di assegnazione;

2) assenza complessiva dai corsi di formazione ed istruzione per un periodo di tempo che risulti incompatibile con il regolare svolgimento dei corsi stessi, secondo le esigenze formative delle forze armate;

3) non idoneità al grado ovvero scarsa attitudine militare o insufficiente profitto negli studi, accertati durante o al termine di ciascuno dei previsti corsi di formazione, di istruzione o anno scolastico;

4) grave mancanza disciplinare ovvero per abituale cattiva condotta in servizio o in privato;

c) d'ufficio, per:

1) perdita del grado o retrocessione della classe;

2) condanna penale per delitti non colposi.

ART. 10.

(Gradi durante i corsi per gli allievi sottufficiali e ufficiali).

1. Gli allievi sottufficiali conseguono, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del primo corso o anno di servizio;

b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere, al compimento del secondo corso o secondo anno di servizio.

2. Gli allievi ufficiali conseguono, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

a) sergente, al compimento del primo corso o anno di servizio;

b) sottotenente, al compimento del secondo corso o secondo anno di servizio.

ART. 11.

(Graduatoria degli allievi sottufficiali, congedamenti).

1. Sulla base del giudizio di idoneità formulato al termine del periodo di formazione di base, del profitto conseguito

al termine del ciclo di studi per la formazione professionale, dell'esito dell'esperimento pratico presso i reparti di impiego, l'Amministrazione della difesa compila per specializzazione la graduatoria di merito degli allievi sottufficiali.

2. Gli allievi dichiarati idonei, nel limite dei posti previsti dalla pianificazione e dal programma quinquennale per la propria specializzazione o a coprire eventuali vuoti in altra specializzazione compatibile con gli studi e con la pratica acquisita, salvo rinuncia, conseguono la nomina a sergente in servizio permanente effettivo.

3. Gli allievi eccedenti il fabbisogno o giudicati non idonei sono congedati.

4. Agli allievi che risultano idonei ma eccedenti al fabbisogno, all'atto del congedamento viene rilasciato un brevetto da valere come titolo preferenziale nei concorsi per l'assunzione nella pubblica amministrazione.

ART. 12.

(Completamento della formazione professionale).

1. Al compimento del secondo anno nel grado di sergente, il sottufficiale è inviato a frequentare un corso di formazione culturale e di specializzazione professionale.

2. Al corso di cui al comma 1 della durata di sei mesi, oltre alla parte professionale, si svolge un programma scolastico di cultura generale, parificato, nelle materie utili alla carriera militare, al programma del quarto anno della scuola media superiore.

3. I sergenti e gradi corrispondenti che non superano il corso nella parte professionale sono obbligati a frequentare il corso successivo perdendo un anno di anzianità.

4. I sergenti e gradi corrispondenti che hanno riportato giudizio di idoneità all'intero programma del corso e i sergenti e gradi corrispondenti che hanno ripor-

tato giudizio di idoneità solo al programma professionale vengono iscritti in due distinte graduatorie di merito.

ART. 13.

(Acquisizione di titolo per concorso a ufficiale).

1. Al compimento del secondo anno di anzianità nel grado, i sergenti maggiori e grado corrispondente che hanno superato la parte professionale e culturale del corso previsto dall'articolo 12, sono inviati a frequentare un corso di formazione culturale della durata di un anno.

2. Al corso di cui al comma 1, si svolge un programma scolastico di cultura generale parificato, nelle materie utili alla carriera militare, al programma del quinto anno della scuola media superiore. Alla fine del corso viene compilato, per tutti i sergenti maggiori partecipanti, una graduatoria di merito dei risultati conseguiti.

TITOLO II

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I

NORME GENERALI.

ART. 14.

(Libretto personale).

1. È istituito per ogni ufficiale e sottufficiale un libretto personale, nel quale debbono essere riportati i giudizi ottenuti nei corsi frequentati ed i giudizi annuali espressi nelle note caratteristiche.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, sentito il COCER e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, determina quanto è necessario per la attuazione del comma 1.

ART. 15.

(Requisiti necessari per l'avanzamento, funzione del grado).

1. Per l'avanzamento al grado superiore il sottufficiale e l'ufficiale devono possedere i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per ben adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile.

2. Per l'avanzamento ai gradi di alta dirigenza, oltre i requisiti di cui al comma 1 che debbono essere posseduti in modo eminente, si prendono in esame il carattere e la moralità, in relazione alle funzioni di alto comando e di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

ART. 16.

(Criteri di avanzamento).

1. L'avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali ha luogo:

- a) ad anzianità;
- b) ad anzianità con valutazione;
- c) ad anzianità congiunta al merito;
- d) a scelta.

2. L'avanzamento può aver luogo anche per meriti eccezionali.

ART. 17.

(Giudizio di avanzamento. Ordine di iscrizione. Graduatoria di merito).

1. Per l'avanzamento il sottufficiale e l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 15.

2. L'avanzamento ad anzianità, anzianità con valutazione, anzianità congiunta al merito, si effettua indipendentemente, dalle vacanze organiche: al compimento

dell'anzianità prevista nel grado se questa coincide con la formazione annuale del quadro di avanzamento; con il quadro di avanzamento successivo al maturare dell'anzianità se non c'è coincidenza. Per l'avanzamento ad anzianità con valutazione, la commissione di avanzamento, oltre a verificare i requisiti indicati nell'articolo 15, verifica se il valutato è idoneo a proseguire la carriera. Per l'avanzamento ad anzianità con valutazione e ad anzianità congiunta al merito, la commissione di avanzamento prende in esame tutti i sottufficiali e gli ufficiali che hanno compiuto l'anzianità minima prevista nel grado, ed in base alla valutazione prevista dall'articolo 42 determina la graduatoria di merito dalla quale si stabilisce gli anni di permanenza nel grado e l'anno di promozione.

3. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 15 e deve, inoltre, essere compreso nel numero dei posti corrispondente a quelle delle promozioni da effettuare.

4. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito.

ART. 18.

(Avanzamento per meriti eccezionali.

Precedenza sui pari grado).

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale e dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso di particolari requisiti.

2. L'avanzamento per motivi eccezionali si effettua promuovendo il sottufficiale o l'ufficiale in qualsiasi momento e indipendentemente dalle vacanze organiche. Il soprannumero determinato viene assorbito nell'anno in cui sono promossi i pari anzianità di corso del promosso per meriti eccezionali.

CAPO II

RUOLI DI ANZIANITÀ

ART. 19.

(Definizione e caratteristiche dei ruoli).

1. I sottufficiali e gli ufficiali in servizio permanente effettivo, pur nella distinzione delle varie specializzazioni, sono iscritti con la propria anzianità in ruoli unici.

2. Per ciascuna forza armata sono previsti due ordini di ruolo:

a) ruolo operativo, che comprende i sottufficiali e gli ufficiali addetti alla conduzione delle operazioni e dei mezzi;

b) ruolo tecnico, che comprende i sottufficiali e gli ufficiali addetti agli organismi che provvedono allo studio, alla progettazione e alla riparazione dei mezzi e delle infrastrutture.

3. Non è ammesso il transito dall'uno all'altro ruolo.

ART. 20.

(Ruoli dell'esercito).

1. I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali dell'esercito sono i seguenti:

a) ruolo operativo: ruolo unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

b) ruolo tecnico.

2. Il ruolo tecnico comprende:

a) ruolo del servizio tecnico di artiglieria;

b) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione;

c) ruolo del servizio tecnico chimico fisico;

d) ruolo del servizio tecnico del genio;

e) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;

f) ruolo del servizio automobilistico.

ART. 21.

(Ruoli dei carabinieri).

1. I ruoli del Corpo dei carabinieri sono i seguenti:

ruoli operativi:

a) ruolo dei sottufficiali e degli ufficiali dei carabinieri;

b) ruolo dei carabinieri e degli appuntati in servizio permanente effettivo.

ART. 22.

(Ruoli della marina).

1. I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali della marina sono i seguenti:

a) ruoli operativi:

1) ruolo del corpo di stato maggiore;

2) ruolo delle capitanerie di porto;

b) ruolo tecnico.

2. Il ruolo tecnico comprende:

a) ruolo normale del corpo del genio navale;

b) ruolo normale del corpo delle armi navali;

c) i ruoli servizi del CEMM;

d) ruolo del corpo equipaggi militare marittimo.

ART. 23.

(Ruoli dell'aeronautica).

1. I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali dell'aeronautica sono i seguenti:

a) ruoli operativi:

1) ruolo naviganti;

2) ruolo specialisti;

b) ruolo tecnico.

2. Il ruolo tecnico comprende:

- a) ruolo specialisti;
- b) ruolo ingegneri;
- c) ruolo chimici;
- d) ruolo fisici;
- e) ruolo assistenti tecnici.

ART. 24.

(Ruoli interforza).

1. I ruoli interforza sono quelli che svolgono funzioni genericamente militari non inquadrabili tra i compiti di ciascuna forza armata. Il personale dei ruoli interforza veste l'uniforme della forza armata cui è assegnato.

2. I ruoli nei quali sono iscritti i sottufficiali e gli ufficiali dell'interforze sono i seguenti:

a) ruoli del servizio sanitario:

- 1) ruolo medici;
- 2) ruolo paramedici;

b) ruoli del servizio amministrativo e di commissariato:

- 1) ruolo commissari;
- 2) ruolo amministrativo;

c) ruoli dei servizi matematici e fisici:

1) ruolo del servizio informatico-statistico e della ricerca operativa, che comprende gli specialisti dei singoli settori precedentemente inquadrati in tutte le armi, corpi e servizi delle forze armate;

2) ruolo del servizio geografico, idrografico-oceanografico e geofisico-meteorologico, che comprende gli specialisti dei singoli settori precedentemente inquadrati nel servizio tecnico geografico dell'esercito, nel corpo dello stato maggiore della marina e nel ruolo geofisici del corpo del genio aeronautico;

3) ruolo del servizio musicale, che comprende il personale delle bande musicali delle forze armate.

3. Le funzioni spettanti ai singoli ruoli dell'interforze sono stabiliti con apposito decreto del Presidente della Repubblica, che deve fissare l'ordinamento dell'area interforze e che deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

AUTORITÀ COMPETENTE AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO

ART. 25.

(Commissioni di avanzamento).

1. Tutte le Commissioni di avanzamento previste dalla presente legge giudicano sulla base di un regolamento, relativo a procedure, criteri e punteggi, emanato con decreto del Ministro della difesa, sentito il COCER e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. Il Ministro, nelle determinazioni di cui sopra, tiene conto dei pesi da attribuire ai requisiti di legge richiesti per l'avanzamento e indica altresì i modi per individuare il merito comparativo che è scopo della graduatoria.

3. L'interessato ha diritto di conoscere i giudizi finali delle Commissioni per parti che lo riguardano e può proporre ricorso soltanto per la correzione di errori di fatto.

ART. 26.

(Giudizi sull'avanzamento).

1. Esprimono giudizi sull'avanzamento:

a) le commissioni superiori di avanzamento e le commissioni ordinarie di avanzamento, costituite presso ciascuna forza armata;

b) i superiori gerarchici.

2. Le commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento a scelta, ad anzianità con valutazione e ad anzianità congiunta al merito; i superiori gerarchici esprimono giudizio soltanto sull'avanzamento ad anzianità congiunta al merito.

ART. 27.

*(Commissione di avanzamento.
Incompatibilità. Valutazione. votazione.
Validità della delibera).*

1. Non possono far parte della commissione di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; gli ufficiali che ricoprono la carica di capo di gabinetto del Ministro della difesa o presso qualsiasi amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza, di capo del servizio informazione sicurezza militare, o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonché gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici.

2. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro.

3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese. Il presidente si pronuncia per ultimo.

4. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni, è necessaria la presenza dei componenti esterni e comunque di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto.

5. I rappresentanti del COCER non hanno diritto di voto.

6. Alle sedute partecipa senza diritto di voto un magistrato militare che ne compila il verbale esprimendo giudizio di convalida della seduta.

ART. 28.

(Commissione superiore di avanzamento dell'esercito. Composizione).

1. La commissione superiore di avanzamento dell'esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono la carica di Capo di stato maggiore

dell'esercito e di presidente della sezione esercito del consiglio superiore delle forze armate;

b) da sette generali di corpo di armata più anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera *a)*. Quando la valutazione interessa personale dei ruoli tecnici, quattro dei sette generali, i meno anziani fra i sette, sono sostituiti da altrettanti ufficiali, i più alti in grado e i più anziani, del ruolo da esaminare;

c) da un consigliere della Corte dei conti;

d) da due membri designati dal CO-CER di pari grado ruolo e specializzazione del valutato.

2. La commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione.

3. Quando si tratta di esprimere giudizio sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello, gli ufficiali generali di cui alla lettera *b)* del comma 1 possono essere sostituiti da altrettanti generali in ordine di anzianità, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di stato maggiore dell'esercito.

4. Assume la presidenza il Capo di stato maggiore dell'esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti.

ART. 29.

(Commissione superiore di avanzamento dei carabinieri. Composizione).

1. La commissione superiore di avanzamento dei carabinieri è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono la carica di comandante generale e di vice comandante generale;

b) da cinque generali più anziani in ruolo e più alti in grado che non rive-

stano la carica di cui alla precedente lettera a);

c) da un consigliere della Corte dei conti;

d) da due membri designati dal CO-CER di pari grado ruolo e specializzazione del valutato.

2. La commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione.

3. Quando si tratta di esprimere giudizio sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello, gli ufficiali generali di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere sostituiti da altrettanti generali in ordine di anzianità, escluso l'ufficiale generale che riveste la carica di vice comandante generale.

4. Assume la presidenza il comandante generale, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale più alto in grado e più anziano tra i presenti.

ART. 30.

(Commissione superiore di avanzamento della Marina. Composizione).

1. La Commissione superiore di avanzamento della Marina è composta:

a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore della marina e di presidente della sezione marina del consiglio superiore delle forze armate;

b) da cinque ammiragli di squadra più anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a). Quando la valutazione interessa personale dei ruoli tecnici, tre dei cinque ammiragli, i meno anziani tra i cinque, sono sostituiti da altrettanti ammiragli, i più alti in grado e i più anziani, del ruolo da esaminare;

c) da un consigliere della Corte dei conti;

d) da due membri designati dal CO-CER di pari grado ruolo e specializzazione del valutato.

2. La commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione.

3. Assume la presidenza il Capo di stato maggiore della marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra più anziano tra i presenti.

ART. 31.

(Commissione superiore di avanzamento dell'aeronautica. Composizione).

1. La commissione superiore di avanzamento dell'aeronautica è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore dell'aeronautica e di presidente della sezione aeronautica del consiglio superiore delle forze armate;

b) da cinque generali di squadra aerea più anziani nel ruolo e che non rivestono le cariche di cui alla precedente lettera a). Quando la valutazione interessa personale dei ruoli tecnici, tre dei cinque generali di squadra aerea, i meno anziani tra i cinque, sono sostituiti da altrettanti generali, i più alti in grado e i più anziani, del ruolo da esaminare;

c) da un consigliere della Corte dei conti;

d) da due membri designati dal CO-CER di pari grado ruolo e specializzazione del valutato.

2. La commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea.

ART. 32.

(Commissione superiore di avanzamento dei ruoli interforze. Composizione).

1. La commissione superiore di avanzamento dei ruoli interforze è composta:

a) dal Capo di stato maggiore della difesa;

b) dal generale di corpo d'armata dell'esercito più anziano in ruolo, dall'ammiraglio di squadra più anziano in ruolo per la marina, dal generale di squadra aerea più anziano in ruolo per l'aeronautica;

c) da tre ufficiali generali più elevati in grado e più anziani del ruolo interforze della specializzazione del valutato;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado ruolo e specializzazione del valutato.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera b) non devono rivestire le cariche di Capo di stato maggiore di forza armata e di presidente della sezione superiore del consiglio superiore delle forze armate.

3. La commissione superiore di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione e gradi corrispondenti.

4. Assume la presidenza il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o impedimento, l'ufficiale più anziano dei più alti in grado presenti.

ART. 33.

(Il Capo di stato maggiore della difesa).

1. Il Capo di stato maggiore della difesa partecipa alle riunioni delle commissioni superiori di avanzamento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed ha diritto di voto nella commissione di avanzamento dell'arma di appartenenza.

ART. 34.

(Segretario generale della difesa e sottocapo di stato maggiore della difesa. Partecipazione alle commissioni di avanzamento).

1. Il segretario generale della difesa e il sottocapo di stato maggiore della difesa, sempre che non facciano già parte ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31, delle commissioni superiori di avanzamento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, partecipano quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della forza armata di provenienza.

2. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento:

a) il segretario generale della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella cui appartiene, che hanno funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

b) il sottocapo di stato maggiore della difesa, quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di cui all'articolo 6 lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

ART. 35.

(Commissione ordinaria di avanzamento dell'esercito, dei carabinieri, della marina e dell'aeronautica. Composizione).

1. Le Commissioni ordinarie di avanzamento dell'esercito, dei carabinieri, della marina e dell'aeronautica sono composte:

a) da un generale di Corpo d'armata o grado corrispondente, presidente;

b) dal direttore generale del personale ufficiali quando si valutano gli ufficiali o il direttore generale dei sottufficiali quando si valutano i sottufficiali;

c) da un generale di divisione o grado corrispondente, da un generale di brigata o grado corrispondente e da quattro colonnelli o grado corrispondente, del corpo ruolo o specializzazione dell'ufficiale o sottufficiale da valutare;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado ruolo e specializzazione del valutato.

2. I componenti della commissione sono designati dal Ministro della difesa; la designazione del presidente è fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della rispettiva arma.

3. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento dei gradi da sergente maggiore a maggiore e gradi corrispondenti.

ART. 36.

(Commissione ordinaria di avanzamento dei ruoli interforze. Composizione).

1. La commissione ordinaria di avanzamento dei ruoli interforze è composta:

a) dal vice segretario generale della difesa, presidente;

b) da tre ufficiali generali o colonnelli o gradi parificati del ruolo interforze;

c) da tre colonnelli o grado corrispondente, uno dell'esercito, uno della marina e uno dell'aeronautica;

d) da un consigliere della Corte dei conti;

e) da due membri designati dal CO-CER di pari grado, ruolo e corpo del valutato.

2. I componenti della commissione sono designati dal ministro.

3. Qualora non faccia già parte della commissione, interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o sottufficiali del corpo o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado più elevato destinato alla direzione generale.

4. La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizio sull'avanzamento dei gradi da sergente maggiore a maggiore o gradi corrispondenti.

ART. 37.

*(Superiore gerarchico,
giudizio sull'avanzamento).*

1. I superiori gerarchici esprimono il giudizio sull'avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali aventi grado fino a maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento.

CAPO IV

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

ART. 38.

(Aliquote di ruolo).

1. L'ufficiale di ogni Arma, Corpo e ruolo per essere valutato per l'avanzamento a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa, salvo che la presente legge non diponga diversamente.

ART. 39.

*(Impedimenti e sospensione
degli effetti della valutazione).*

1. Non può essere valutato per l'avanzamento a scelta l'ufficiale che ricopre la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

2. È valutato e sospeso da ogni effetto della valutazione il sottufficiale o l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalla funzione di grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

ART. 40.

*(Sospensione del giudizio.
Motivazione. Comunicazione).*

1. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addvenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi ed inviando copia del verbale al Ministro competente.

2. Al sottufficiale o all'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 41.

*(Parametri per la formulazione
dei giudizi).*

1. Nella formulazione delle note caratteristiche, e in particolare ai fini dell'uso di queste per l'assegnazione di incarichi e per i giudizi di avanzamento, si osservano i criteri seguenti:

a) il Ministro della difesa, con proprio decreto, sentito il COCER e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, determina i parametri necessari alla formulazione dei giudizi;

b) il responsabile delle note caratteristiche nell'attenersi a quanto previsto nel decreto di cui alla lettera a) precedente, è tenuto altresì ad acquisire in merito il parere del COBAR di appartenenza del valutato e tale parere viene comunque citato nel giudizio complessivo;

c) il giudizio viene notificato integralmente e per iscritto all'interessato e sul medesimo è ammesso il ricorso gerarchico.

ART. 42.

(Avanzamento ed anzianità. Maggioranza necessaria. Elenchi distinti degli idonei e dei non idonei).

1. La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se il sottufficiale o l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento il sottufficiale e l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

2. I sottufficiali e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e i sottufficiali e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

3. Gli elenchi e i verbali degli idonei e dei non idonei all'avanzamento possono essere chiesti dal COCER che ha possibilità di indagine sulla giustezza degli elementi presi in considerazione e, se lo ritiene necessario, ricorre al Capo di stato maggiore della difesa per chiedere la revisione del giudizio nel termine di trenta giorni. Superato il trentesimo giorno per coloro che non vi è stata contestazione del COCER i giudizi di idoneità e non idoneità sono definitivi. Il giudizio espresso dalla commissione sulla valutazione conseguente al reclamo è definitivo.

ART. 43.

(Avanzamento ad anzianità congiunta al merito e a scelta. Maggioranza necessaria, precedenza. Elenco in ordine di ruolo dei non idonei).

1. La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità con valutazione, ad anzianità congiunta al merito e a scelta, dichiarando anzitutto se il sottufficiale o l'ufficiale sottoposto a

valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento il sottufficiale o l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

2. Successivamente, la commissione attribuisce a ciascuno dei sottufficiali o degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti sottufficiali e ufficiali, dando a parità di punti la precedenza al più anziano in ruolo.

3. I sottufficiali e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo. I sottufficiali e gli ufficiali interessati possono chiedere copia del verbale.

4. Gli elenchi e i verbali degli idonei e dei non idonei all'avanzamento possono essere chiesti dal COCER che ha possibilità di indagine sulla giustezza degli elementi presi in considerazione e, se lo ritiene necessario, ricorre al Capo di stato maggiore della difesa per chiedere la revisione del giudizio nel termine di trenta giorni. Superati i trenta giorni per coloro che non vi è stata contestazione del COCER i giudizi di avanzamento sono definitivi. Il giudizio di avanzamento sulla valutazione conseguente al reclamo è definitivo.

ART. 44.

(Punto di merito. Elementi).

1. Il punto di merito di cui al comma 2 dell'articolo 43 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

2. Quando il giudizio riguarda personale avente grado non superiore a maggiore o grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale o al sottufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) libretto personale;

b) benemerienze di guerra e comportamento in guerra, qualità professionale

dimostrata durante la carriera specialmente nel grado rivestito e con particolare riguardo all'esercizio del comando e delle attribuzioni specifiche, servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura, risultati dei corsi, esami, esperimenti, pubblicazioni e saggi.

3. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sono divise per il numero di volontari, e i relativi quozienti calcolati in centesimo sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per due calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito dalla commissione.

4. Quando il giudizio riguarda ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione e gradi corrispondenti, si prendono in esame anche le qualità morali e di carattere. Ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nel comma 3 e nelle lettere a), b) e c) del comma 2 considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito dalla commissione all'ufficiale.

ART. 45.

(Elenchi e graduatorie di merito. Approvazione del Ministro. Esclusioni. Idoneità e non idoneità all'avanzamento).

1. Gli elenchi e le graduatorie di merito definitivi di cui agli articoli 42 e 43, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

2. I sottufficiali e gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle gradua-

torie di merito approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. I sottufficiali e gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento.

ART. 46.

(Giudizio sull'avanzamento del superiore gerarchico).

1. Il superiore gerarchico esprime giudizio sull'avanzamento dichiarando se il sottufficiale o l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.

ART. 47.

(Comunicazione dell'esito del giudizio di avanzamento. Impossibilità di ulteriore valutazione. Collocamento in soprannumero. Carriera economica).

1. Ai sottufficiali e agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

2. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge per cause e condizioni specifiche, il sottufficiale e l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se ha grado di capitano o grado corrispondente o maresciallo maggiore o grado corrispondente, è collocato in soprannumero con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso e, rimane in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età previsto dalla presente legge, godendo degli avanzamenti previsti dalla carriera economica. Se di grado inferiore a maresciallo maggiore o capitano, permane in servizio nel grado rivestito sino al raggiungimento del minimo di pensione.

ART. 48.

(Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria. Ordine di ruolo. Validità dei quadri di avanzamento).

1. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvate, forma altrettanti quadri di avanzamento:

a) per l'avanzamento ad anzianità iscrive tutti i sottufficiali e gli ufficiali che maturano l'anzianità di promozione nell'anno;

b) per l'avanzamento ad anzianità con valutazione e anzianità congiunta al merito, forma tanti quadri di avanzamento per quanti sono le differenti permanenze di anzianità previsti nel grado e li riferisce agli anni in cui dovrà avvenire la promozione;

c) per l'avanzamento a scelta gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

2. I sottufficiali e gli ufficiali promossi ad anzianità sono iscritti in quadro e promossi nell'ordine di ruolo.

3. I sottufficiali e gli ufficiali di cui alla lettera *b)* del comma 1, sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo e promossi al grado superiore al compimento dell'anzianità di grado prevista dal quadro di avanzamento cui è stato iscritto.

4. I quadri di avanzamento a scelta, ad anzianità, ad anzianità con valutazione e ad anzianità congiunta al merito hanno validità per gli anni a cui si riferiscono.

5. Per quanto previsto nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1, le dimissioni per qualsiasi causa non formano vacanze.

ART. 49.

(Graduatorie e quadri di avanzamento per gli anni in cui non sono previste promozioni).

1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva ugualmente le graduatorie, ma forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi vacanze nei quadri rispettivamente superiori.

ART. 50.

(Vacanza nel quadro di avanzamento).

1. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge o si crea vacanza nel quadro di avanzamento per qualsiasi causa, subentra nel quadro d'avanzamento l'ufficiale che segue in ruolo il pari grado iscritto nel quadro stesso.

ART. 51.

(Assegnazione di incarichi e di funzioni di comando).

1. Per la assegnazione degli incarichi e delle funzioni di comando in particolare, il Ministro della difesa, con proprio decreto, sentito il COCER e le competenti Commissioni parlamentari, con apposito regolamento prevede:

a) la individuazione degli incarichi e dei comandi da ricoprire nonché la tempestiva comunicazione del tutto ai possibili aspiranti;

b) la determinazione di una procedura atta a raccogliere ed a valutare le eventuali richieste individuali;

c) la fissazione di criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti e

dei designati d'autorità allo scrutinio per l'assegnazione di incarichi e comandi, in base a criteri oggettivi di valutazione del merito comparativo, temperato dalle esigenze di rotazione e da altre motivate esigenze di servizio.

2. Qualora incarichi e comandi richiedano particolari abilitazioni di sicurezza, le ragioni motivate dalla eventuale riduzione o negazione di queste, sono comprese nella documentazione che l'interessato ha diritto di richiedere per conoscere il giudizio espresso sulla propria candidatura o designazione.

CAPO V

PROMOZIONI

ART. 52.

(Promozione. Decreto presidenziale).

1. Il sottufficiale e l'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione in quadro o in graduatoria.

2. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 53.

(Sospensione della promozione. Comunicazione della sospensione. Determinazione finale).

1. È sospesa la promozione del sottufficiale o dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 2 dell'articolo 39 sino all'esito del procedimento di cui è imputato. Al sottufficiale e all'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

2. Se l'esito del procedimento è negativo, il sottufficiale e l'ufficiale viene promosso immediatamente con soprannumero, da eliminare nel successivo quadro di avanzamento, e riguadagna la condizione che gli sarebbe aspettata se non vi

fosse stato il procedimento a suo carico. Se l'esito del procedimento è positivo, viene annullata la valutazione già effettuata.

ART. 54.

(Sospensione della promozione da parte del Ministro. Annullamento della valutazione effettuata. Comunicazione della sospensione).

1. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione del sottufficiale o dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.

2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

3. Al sottufficiale, all'ufficiale e al CO-CER è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 55.

(Perdita dei requisiti. Proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento).

1. L'autorità che ritenga che un dipendente sottufficiale o ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare nei confronti dello stesso proposta di cancellazione dal quadro di avanzamento.

2. Sulla proposta, corredata dai pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento e il CO-CER se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o grado parificato, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento e il CO-CER, se si tratta di sottufficiale o di ufficiale di altro grado.

3. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro per l'ufficiale o il sottufficiale sono sospesi; tale sospensione

temporanea non determina modificazione del quadro di avanzamento fino alla decisione definitiva del Ministro che comunque deve essere presa entro sei mesi dalla data in cui è avvenuta la sospensione.

4. L'ufficiale o il sottufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.

5. Al sottufficiale, all'ufficiale e al CO-CER è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

ART. 56.

(Morte o permanente inidoneità fisica del sottufficiale o dell'ufficiale. Conseguimento della promozione).

1. La morte del sottufficiale o dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica riportata in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando il sottufficiale o l'ufficiale si trova in quadro di avanzamento per l'anno in cui si verifica il decesso o la sopravvenuta inidoneità.

2. Se il quadro di avanzamento è per promozione a scelta, la promozione prevista dal comma precedente è considerata in soprannumero e non elimina la vacanza.

TITOLO III

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI E DEGLI UFFICIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI SOTTUFFICIALI E DEGLI UFFICIALI

ART. 57.

(Requisiti necessari per la valutazione. Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche).

1. Il sottufficiale e l'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver raggiunto l'anzianità minima previ-

sta dalla presente legge nel grado e deve, a seconda della forza armata di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco; essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato i corsi, aver superato gli esami, i corsi e gli esperimenti stabiliti da tabelle che entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge saranno emanate dalle singole forze armate sulla base dell'allegato A, alla presente legge.

2. Se la mancanza dei requisiti previsti nel presente articolo per la valutazione, non sono da addebitare a colpa del sottufficiale o dell'ufficiale, i quali, non siano stati mandati ai corsi e non sono stati assegnati ai comandi e agli incarichi specifici ritenuti necessari, il comando responsabile da cui dipende deve giustificare la ragione, e se non adeguatamente motivata, la mancanza dei requisiti richiesti non sono ostativi alla promozione; a meno che, nella giustificazione del comando al mancato incarico non vi siano motivi di manifesta incapacità. Della incapacità di comando e di attribuzioni specifiche viene data tempestiva comunicazione all'interessato e al COCER.

3. L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzione specifica perché esonerato da essa con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo per l'avanzamento è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

4. La determinazione del Ministro è adottata previo parere della competente commissione di avanzamento.

ART. 58.

(Determinazione delle aliquote di ruolo).

1. Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 38, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado le aliquote di ruolo degli ufficiali da valu-

tare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

2. Le aliquote comprendono, oltre agli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non sono stati ancora promossi.

ART. 59.

(Rinuncia, non ammissione o mancato superamento dei corsi o esami. Non idoneità).

1. Il sottufficiale o l'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nelle aliquote di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

ART. 60.

(Domanda di rinuncia all'avanzamento. Decisione ministeriale. Non idoneità).

1. Il sottufficiale o l'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

2. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

3. Il sottufficiale o l'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. Se il sottufficiale o l'ufficiale è di grado inferiore a maresciallo maggiore o capitano e gradi corrispondenti, è congedato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla rinuncia; se di grado superiore, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 47.

CAPO II

PROMOZIONE A SCELTA
DEGLI UFFICIALI

ART. 61.

*(Vacanze nel grado superiore. Promozione.
Anzianità nel nuovo grado).*

1. L'ufficiale iscritto in quadro di avanzamento a scelta è promosso quando si verifica vacanza nel grado superiore.

2. La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale per il quale il Consiglio dei ministri delibera che non sia promosso, è tolto dal quadro di avanzamento dalla data della deliberazione. All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

ART. 62.

*(Vacanze organiche. Cause.
Decorrenza).*

1. Determinano vacanze organiche:

- a) le promozioni;
- b) la cessazione dal servizio;
- c) i decessi.

2. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si verificano alla data di decorrenza della promozione o dalla cessazione del servizio; le vacanze derivanti dalle cause di cui alla lettera c) dello stesso comma si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

ART. 63.

(Vacanze negli organici dove si effettuano promozioni a scelta).

1. Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle pro-

mozioni a copertura dell'organico, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono colmate con promozioni secondo l'iscrizione nel quadro di avanzamento dalla data in cui si è formata la vacanza.

CAPO III

EFFETTO DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

ART. 64.

(Cessazione della carica di ministro o sottosegretario. Valutazione. Avanzamento).

1. L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 39, comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato. Le valutazioni sono effettuate in occasione della formazione del primo quadro di avanzamento successivo alla cessazione dell'impedimento, e se risulta idoneo, anche se non nel numero delle promozioni previste per il primo avanzamento da effettuare, viene promosso in soprannumero e riguadagna ogni posizione che gli sarebbe spettata se non vi fosse stato l'impedimento.

2. Le promozioni riguardanti gli ufficiali di cui al presente articolo sono effettuate indipendentemente dalle condizioni previste dall'articolo 54.

ART. 65.

(Ritardo delle condizioni previste per l'avanzamento. Avanzamento).

1. Al sottufficiale e all'ufficiale non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 57 e per il quale il raggiungimento delle condi-

zioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendente da causa di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 64.

ART. 66.

*(Sospensione della valutazione.
Valutazione. Avanzamento).*

1. Il sottufficiale e l'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 53, qualora cessino le ragioni della sospensione adottata dal Ministro, è nuovamente valutato con la prima valutazione da effettuare per sottufficiali o ufficiali che abbiano maturato nell'anno l'anzianità prevista nel grado e viene considerato a tutti gli effetti come il meno anziano fra i valutati.

2. Se le ragioni della sospensione risultano infondate il sottufficiale o l'ufficiale non viene rivalutato ed è promosso con la stessa data del pari anzianità nel grado, se si tratta di avanzamento a scelta, all'ufficiale si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 64.

ART. 67.

*(Sospensione del giudizio di sospensione
della valutazione. Avanzamento).*

1. Il sottufficiale o l'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 40, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione e si applica per essi quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 66.

CAPO IV

RINNOVO DEL GIUDIZIO
D'AVANZAMENTO ANNULLATO

ART. 68.

(Rinnovo del giudizio di avanzamento annullato).

1. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso del COCER o giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni del comma 1, dell'articolo 64.

CAPO V

AVANZAMENTO
PER MERITI ECCEZIONALI

ART. 69.

(Requisiti e qualità. Condizioni).

1. L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del sottufficiale o dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizio all'esercito, alla marina, all'aeronautica, alla scienza, alla comunità nazionale, o che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

ART. 70.

(Proposta. Pareri. Decisione ministeriale. Motivazione).

1. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dal generale o ammiraglio dal quale il sottuffi-

ziale o l'ufficiale dipende gerarchicamente ed è corredata dai pareri delle ulteriori autorità gerarchiche.

2. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della commissione superiore di avanzamento espressa ad unanimità di voti.

3. Il sottufficiale o l'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto del quadro di avanzamento dell'anno precedente la decisione del Ministro. Se più sottufficiali o ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro a cominciare dal primo posto, in ordine di anzianità di grado.

4. Il decreto di promozione per meriti eccezionali reca la motivazione.

CAPO VI

NORME PARTICOLARI SULL'AVANZAMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE, AI CORSI, ESPERIMENTI, ESAMI ED IMBARCO

ART. 71.

*(Comando. Attribuzioni specifiche.
Imbarco).*

1. Il periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto:

a) per l'esercito e l'aeronautica: presso unità, reparti, enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni che comportano attribuzioni oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego;

b) per la marina: su navi della marina militare in armamento o in riserva.

2. Il periodo di attribuzione specifico prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità, reparti, navi della marina militare in armamento o in riserva, enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

3. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

4. Ai fini dell'avanzamento è valido il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti il proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato o in servizio di emigrazione. È altresì valido il periodo di imbarco compiuto su piroscafi della marina mercantile per istruzioni professionali.

5. La metà del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorso su navi della marina militare in armamento o in riserva.

6. Per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero, i periodi di imbarco comandi o servizi sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.

ART. 72.

(Ufficiali e sottufficiali addetti al servizio aeronavigante. Corsi per il brevetto del servizio aeronavigante).

1. Gli ufficiali e i sottufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali e sottufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come periodi di attribuzioni specifiche.

2. Sono considerati altresì come imbarcati su navi della marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo

del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.

3. Agli effetti del comma 1 del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali e i sottufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministro, il minimo dei voli prescritti.

ART. 73.

(Corsi ed esperimenti. Mancato superamento. Perdita dell'anzianità. Ripetizione).

1. Gli ufficiali e i sottufficiali che non superano i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento, perdono l'anzianità nel grado e sono iscritti in ruolo, in ordine di anzianità, in testa ai promossi al proprio grado del corso successivo al loro.

2. Se i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non sono stati superati per motivi di salute dipendente da causa di servizio o per altro impedimento di servizio riconosciuto e giustificato, l'ufficiale o il sottufficiale rifrequenta il corso e gli esperimenti suddetti nell'anno successivo e, se supera i corsi o gli esperimenti, riguadagna la posizione che gli sarebbe spettata se non vi fosse stato l'impedimento.

SEZIONE II

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI. PENSIONAMENTO

ART. 74.

(Gradi massimi di avanzamento).

1. L'avanzamento dei sottufficiali e degli ufficiali ha luogo fino al massimo grado raggiungibile nei limiti di età previsti dalla presente legge.

ART. 75.

(Avanzamento dei sergenti).

1. L'avanzamento dei sergenti e gradi corrispondenti ha luogo ad anzianità.

2. Sono valutati per l'avanzamento a sergente maggiore e gradi corrispondenti i sergenti e gradi corrispondenti con una anzianità di grado di tre anni, che abbiano superato il corso di specializzazione professionale.

ART. 76.

(Avanzamento dei sergenti maggiore).

1. L'avanzamento dei sergenti maggiori e gradi corrispondenti ha luogo ad anzianità congiunta al merito.

2. I sergente maggiore e gradi corrispondenti che hanno superato la parte professionale e culturale dei corsi svolti, sono promossi maresciallo di terza classe e gradi corrispondenti al compimento del quarto anno di anzianità nel grado mantenendo lo stesso ordine di ruolo della graduatoria del corso.

3. I sergente maggiore e gradi corrispondenti, prima del raggiungimento dell'anzianità di grado di cinque anni, sono valutati e iscritti in ruolo secondo una graduatoria di merito; di questi, un terzo viene promosso maresciallo di terza classe e grado corrispondente al compimento del quinto anno di anzianità nel grado, un terzo al compimento del sesto anno e il rimanente terzo al compimento del settimo anno di anzianità nel grado.

ART. 77.

(Partecipazione ai corsi dell'accademia dei maresciallo di terza classe e grado corrispondente).

1. Il Ministro della difesa completa il numero dei posti messi a concorso per i corsi dell'accademia per ogni corpo, arma e ruolo, nel numero previsto dall'artico-

lo 2 della presente legge, immettendo ai corsi, in ordine di ruolo e dove è necessario delle specializzazioni, i marescialli di terza classe e grado corrispondente promossi nell'anno con quattro anni di anzianità nel grado di sergente maggiore.

2. I sottufficiali ammessi all'accademia sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi, pur conservando, se più favorevole, il trattamento economico precedente. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado di maresciallo.

ART. 78.

(Avanzamento dei marescialli di seconda e terza classe).

1. L'avanzamento dei marescialli di seconda e terza classe e grado corrispondente ha luogo ad anzianità.

2. Sono valutati per l'avanzamento e promossi a maresciallo di seconda e prima classe e grado corrispondente, tutti i marescialli di seconda e terza classe e grado corrispondente che abbiano maturato l'anzianità di grado di cinque anni.

ART. 79.

(Avanzamento dei marescialli maggiori a maresciallo scelto. Corso per sottotenente).

1. L'avanzamento dei marescialli maggiore o grado corrispondente ha luogo ad anzianità con valutazione.

2. Sono valutati e iscritti in quadro i marescialli maggiori e grado corrispondente che al primo gennaio dell'anno successivo raggiungono l'anzianità di grado di cinque anni; di questi marescialli maggiori o grado corrispondente, in ragione della graduatoria di merito, ovvero di ruolo, un terzo viene promosso maresciallo scelto o grado corrispondente al compimento del quinto anno di anzianità nel grado; un terzo viene promosso al

compimento del sesto anno di anzianità di grado, e il rimanente terzo al compimento del settimo anno di anzianità di grado.

3. In base alla pianificazione prevista dall'articolo 2 e tenendo conto della graduatoria di merito, il ministro della difesa stabilisce il numero dei marescialli scelti o grado corrispondente promossi nell'anno con anzianità di grado di maresciallo maggiore di cinque anni, da inviare ad un corso per la promozione a sottotenente.

4. Durante la frequenza dei corsi ufficiali e nel grado di sottotenente o grado corrispondente, percepiscono la paga spettante al maresciallo scelto della stessa anzianità, maggiorata di due scatti biennali.

ART. 80.

(Avanzamento dei marescialli scelti a sottotenente).

1. L'avanzamento del maresciallo scelto o grado corrispondente a sottotenente o grado corrispondente ha luogo ad anzianità congiunta al merito.

2. Ogni anno sono valutati e iscritti in quadro i marescialli scelti e grado corrispondente che al primo gennaio dell'anno successivo raggiungono l'anzianità di grado di cinque anni; di questi marescialli scelti o grado corrispondente, in ragione del quadro di avanzamento, ovvero della graduatoria di merito, un terzo viene promosso sottotenente o grado corrispondente al compimento del quinto anno di anzianità nel grado, un terzo al compimento del sesto anno e il rimanente terzo al compimento del settimo anno di anzianità di grado.

3. La promozione a sottotenente o grado corrispondente prevista dal precedente comma è preclusa per i marescialli scelti o grado corrispondente che hanno compiuto o superato il cinquantatreesimo anno di età, i quali, rimangono nel grado

di marescialli scelto o gradi corrispondente fino al limite di età previsto dalla presente legge.

4. Nel grado di sottotenente o grado corrispondente spetta un inquadramento economico corrispondente alla paga immediatamente superiore a quella spettante al momento dell'avanzamento maggiorata di due scatti biennali.

ART. 81.

(Avanzamento del sottotenente e grado corrispondente).

1. L'avanzamento dei sottotenenti e grado corrispondente ha luogo ad anzianità.

2. I sottotenenti sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado, sempre che, abbiano superato i corsi previsti per i ruoli di appartenenza.

ART. 82.

(Avanzamento dei tenenti e grado corrispondente).

1. L'avanzamento dei tenenti e grado corrispondente ha luogo ad anzianità.

2. Sono valutati per l'avanzamento al grado di capitano o grado corrispondente tutti i tenenti e grado corrispondente che abbiano maturato l'anzianità di grado di quattro anni.

ART. 83.

(Avanzamento del capitano e grado corrispondente).

1. L'avanzamento del capitano e grado corrispondente ha luogo ad anzianità con valutazione.

2. Ogni anno sono valutati e iscritti in quadro i capitani e gradi corrispondenti che al primo gennaio dell'anno successivo raggiungono l'anzianità di grado di sette anni; di questi capitani o gradi corri-

spondenti in ragione dell'iscrizione in quadro, ovvero della graduatoria di merito, un terzo viene promosso al compimento del settimo anno di anzianità nel grado, un terzo al compimento dell'ottavo anno, e il rimanente terzo al compimento del nono anno di anzianità di grado.

3. I capitani e gradi corrispondenti giudicati non idonei all'avanzamento, sono valutati nuovamente l'anno successivo, se ancora giudicati non idonei all'avanzamento, non sono più valutati, rimangono nel grado di capitano o grado corrispondente e conseguono nel grado gli aumenti periodici previsti dalle leggi in vigore.

ART. 84.

(Avanzamento del maggiore e grado corrispondente).

1. L'avanzamento del maggiore e grado corrispondente ha luogo ad anzianità.

2. Sono valutati per l'avanzamento e promossi a tenente colonnello e grado corrispondente tutti i maggiore e grado corrispondente che abbiano maturato l'anzianità di grado di cinque anni.

ART. 85.

(Avanzamento dei tenenti colonnelli).

1. L'avanzamento dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti ha luogo ad anzianità con valutazione.

2. Ogni anno sono valutati e iscritti in quadro i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che al primo gennaio dell'anno successivo raggiungono l'anzianità di grado di sette anni; di questi, in ragione del quadro di avanzamento, ovvero della graduatoria di merito, un terzo viene promosso al compimento del settimo anno di anzianità di grado, un terzo al compimento dell'ottavo anno e il rimanente terzo al compimento del nono anno di anzianità di grado.

ART. 86.

*(Avanzamento a scelta.
Iscrizione in quadro).*

1. L'avanzamento dei colonnello, generale di brigata e dei generali di divisione e gradi parificati, ha luogo a scelta.

2. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscriversi nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

3. Gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, valutati tre anni consecutivi, che sono giudicati idonei ma non promossi per mancanza di posti in organico, non sono più valutati per l'avanzamento e conseguono nel proprio grado gli avanzamenti economici previsti dalle leggi in vigore.

ART. 87.

*(Pensionamento dei sottufficiali
e degli ufficiali).*

1. I sottufficiali e gli ufficiali sino al grado di colonnello e grado corrispondente sono collocati in ausiliaria al compimento del cinquantanovesimo anno di età.

2. Gli ufficiali generali e gradi corrispondenti sono collocati in ausiliaria al compimento del sessantatreesimo anno di età.

3. I generali di corpo d'armata e grado corrispondente che rivestono la carica di capo di stato maggiore di forza armata, segretario generale della difesa o capo di stato maggiore della difesa, sono collocati in ausiliaria al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. I sottufficiali e gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Dal momento del passaggio in ausiliaria sino alla collocazione in congedo assoluto, sono iscritti in

un elenco a disposizione del Presidente della Repubblica per impieghi di utilità nazionale compatibile con l'età e con il grado rivestito.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE

ART. 88.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i sottufficiali e gli ufficiali in servizio sono iscritti, sia per ruoli operativi che per ruoli tecnici o interforza, per ogni arma, corpo e specializzazione, in due ruoli distinti, ruolo normale e ruolo normale aggiunto. Nel ruolo normale, anticipando gli sviluppi organici determinati dall'entrata in regime della presente legge, è incluso il personale sottufficiale e ufficiale appartenente all'attuale ruolo normale, prescelto previa valutazione e nel numero della necessità organica funzionale per il grado e il corpo di ogni singola forza armata.

2. I rimanenti sottufficiali e ufficiali ora inquadrati nel ruolo normale, e per gli ufficiali anche nei ruoli speciali e ad esaurimento, sono inquadrati in ruoli aggiunti per essere impiegati in incarichi equipollenti a quelli previsti dall'ordinamento per ogni singolo grado.

3. La collocazione in quadro nel ruolo speciale aggiunto avviene, in ordine di ruolo per i sottufficiali e per gli ufficiali ad anzianità complessiva da ufficiale, calcolando, per gli attuali appartenenti al ruolo normale tutta l'anzianità, per gli attuali appartenenti al ruolo speciale una sottrazione di anzianità di due anni e per gli attuali appartenenti al ruolo ad esaurimento la sottrazione di tre anni.

4. Gli ufficiali del ruolo normale aggiunto sono promossi dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari anzianità del ruolo normale purché questi non siano in

ritardo di carriera per demeriti, per sospensione o per altri motivi.

5. Il ruolo normale aggiunto non è alimentabile in nessuna forma e si esaurisce man mano che la presente legge raggiunge le finalità previste dall'articolo 2.

ART. 89.

(Ripianamento delle vacanze organiche).

1. Per i primi otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, in base alla pianificazione decennale, sono indetti concorsi fra i sottufficiali in possesso di diploma di scuola media superiore che abbiano un'età tra i ventisette e i trent'anni, per partecipare agli studi complementari di accademia per il passaggio ad ufficiale. Durante la frequenza dei corsi di accademia conservano, se più favorevole, la condizione economica in godimento alla data di immissione all'accademia.

2. Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme per differenziare gli studi dell'accademia per i concorrenti interni, tenendo conto, che la formazione militare dei concorrenti interni alle forze armate è già acquisita.

ART. 90.

1. Entro un anno dalla approvazione della presente legge, il Governo è tenuto a presentare disegni di legge sulle materie seguenti:

a) unificazione dello stato giuridico del personale militare;

b) riordinamento delle scuole e delle accademie militari, nonché dei criteri di partecipazione ai corsi presso istituti interalleati o alleati.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A.

Grado	Forma di avanzamento	Permanenza anni nel grado			
Sergente	anzianità	3			
Sergente maggiore	anzianità congiunta al merito	1/4 7	1/4 6	1/4 5	4 accademia
Maresc. ordin.	anzianità	5			
Maresc. capo	anzianità	5			
Maresc. magg.	anzianità con valu- tazione	1/3 7	1/3 6	1/3 5	corso ufficiali
Maresc. scelto	anzianità congiunta al merito	1/3 7	1/3 6	1/3 5	
Sottotenente	anzianità	2			
Tenente	anzianità	4			
Capitano	anzianità con valu- tazione	1/3 9	1/3 8	1/3 7	
Maggiore	anzianità	5			
Ten. colonn.	anzianità con valu- tazione	1/3 9	1/3 8	1/3 7	
Colonnello	scelta	non meno di 6 anni			
Gen. brig.	scelta	non meno di 2 anni			
Gen. divisione	scelta	—			
Gen. C. d'A.	—	—			